

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1973

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/14.111 — Du Pont de Nemours Deutschland)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(73/196/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la notificazione presentata a titolo cautelare il 31 gennaio 1963, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17, dalla società di diritto tedesco « Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH », di Francoforte sul Meno (Germania), in merito ai contratti tipo da essa applicati per la vendita di prodotti fotografici sul mercato interno tedesco,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione, fatta a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 122 del 24 novembre 1972,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, espresso a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 27 marzo 1973,

considerando che la notificazione presentata a titolo cautelare nel 1963 dalla « Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH » verteva sui contratti stipulati abitualmente in Germania fin dal 1958 da tale società con i rivenditori specializzati, grossisti o dettaglianti, per la distribuzione di determinate categorie di prodotti da essa allora fabbricati (pellicole, carte e apparecchi fotografici; prodotti fotochimici; prodotti sensibili per la radiografia, accessori, ecc.);

considerando che nei citati contratti-tipo, stipulati per un anno con facoltà di tacito rinnovo, i rivenditori tedeschi si impegnavano a rispettare rigorosa-

mente le condizioni generali di vendita previste dalla Adox per la categoria di prodotti in questione, condizioni la cui inosservanza era sanzionata con la cessazione delle forniture, la soppressione degli sconti annui e l'inflizione di penalità finanziarie; che in particolare i suddetti rivenditori si impegnavano espressamente a rispettare e a far rispettare i prezzi e i circuiti di distribuzione imposti dal fabbricante; che, in contropartita, la Adox si impegnavano ad applicare, senza eccezioni di sorta, il proprio sistema di prezzi imposti così come previsto dalla legislazione tedesca;

considerando che nella versione in vigore nel 1963, le varie condizioni generali di vendita della Adox comportavano in particolare:

- a) l'obbligo per i grossisti e per i dettaglianti di applicare tassativamente i prezzi di rivendita fissati dal fabbricante per ciascuna categoria di acquirenti, qualunque fosse la provenienza dei prodotti, senza poter accordare direttamente o indirettamente un qualsiasi sconto;
- b) l'obbligo per i grossisti di rifornire soltanto i dettaglianti stabiliti in Germania, in grado di offrire il servizio di assistenza d'uso nel settore e disposti ad impegnarsi a loro volta a rispettare i prezzi ed i circuiti di distribuzione imposti dal fabbricante;
- c) l'obbligo per i dettaglianti di approvvigionare unicamente gli utilizzatori, ad esclusione di qualsiasi altro rivenditore, e il divieto per essi di vendere all'estero senza l'autorizzazione del fabbricante;

considerando che nel novembre 1969 la società notificante — divenuta nel frattempo « Du Pont Fotowerke Adox GmbH » — ha posto fine spontaneamente al sistema di prezzi imposti da essa praticato sul mercato tedesco e ha modificato le proprie condizioni generali di vendita, abolendo in particolare il divieto di esportazione imposto ai rivenditori tedeschi; che nel febbraio 1971, su richiesta della Commissione, essa ha inoltre soppresso il divieto che impediva ai grossisti di rivendere ad altri grossisti, e ai dettaglianti di rivendere ad altri dettaglianti;

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

considerando che le condizioni generali di vendita modificate nel senso suesposto sono attualmente applicate per i prodotti forniti dalla « Divisione Foto » della « Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH », che ha assorbito nel luglio 1971 la « Du Pont Fotowerke Adox GmbH » ; che questi prodotti non comprendono più gli apparecchi fotografici la cui fabbricazione da parte di quest'ultima società era cessata nel 1965 ;

considerando che a seguito della pubblicazione del contenuto essenziale della notificazione nessuna osservazione da parte di terzi è stata comunicata alla Commissione ;

II

considerando che, a norma delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17, un'attestazione negativa può essere rilasciata se la Commissione accerta che, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nei riguardi dei contratti-tipo di distribuzione e delle condizioni generali di vendita di cui trattasi ;

considerando che sia detti contratti-tipo di distribuzione sia dette condizioni generali di vendita, che fanno necessariamente oggetto di un accordo tra il fornitore ed ognuno dei suoi acquirenti, costituiscono accordi tra imprese ai sensi dell'articolo 85 ;

considerando che i contratti-tipo di distribuzione, stipulati tra i rivenditori specializzati e le società « Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH », « Du Pont Fotowerke Adox GmbH » e « du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH » non comportano alcun obbligo ad eccezione dell'impegno assunto dai rivenditori di rispettare le condizioni generali di vendita del fabbricante ;

considerando che, nella versione attuale, sia le « condizioni generali di fornitura e di pagamento di prodotti fotochimici », sia le « condizioni generali di fornitura e di pagamento di apparecchi e pezzi di ricambio » applicate dalla « Divisione Foto » della « Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH » contengono clausole analoghe in materia fra l'altro di ordinativi, definizione dei prezzi, spedizioni, riserva di proprietà, condizioni di pagamento, reclami e foro competente ;

considerando che le condizioni di vendita per i prodotti fotochimici prevedono inoltre l'obbligo per i rivenditori di fornire alla clientela il servizio di assistenza d'uso nel settore e di fornire soltanto articoli condizionati nell'imballaggio d'origine ; che inoltre nelle condizioni di vendita per gli apparecchi e pezzi di ricambio, la durata della garanzia per vizi di fabbricazione è fissata in ogni caso a 6 mesi ;

considerando che nessuna delle citate clausole costituisce una restrizione diretta o indiretta della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, nei confronti dei rivenditori o degli utilizzatori ; che in particolare i rivenditori, siano essi grossisti o dettaglianti, possono fornire i prodotti a qualsiasi acquirente, anche fuori della Germania, ai prezzi da essi liberamente fissati ;

considerando, di conseguenza, che gli elementi in possesso della Commissione non permettono di concludere che i contratti-tipo e le condizioni di vendita di cui trattasi hanno attualmente per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE ; che non sussistendo una delle condizioni richieste per l'applicazione di tale paragrafo, l'attestazione negativa può essere rilasciata ;

III

considerando che nelle versioni anteriori al febbraio 1971 i contratti-tipo e le condizioni di vendita in oggetto ricadevano sotto il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, in quanto contenevano clausole restrittive della concorrenza suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri, e in particolare :

- a) il divieto di esportare, salvo autorizzazione del fabbricante, imposto ai grossisti e ai dettaglianti ;
- b) il divieto di effettuare rivendite allo stesso stadio distributivo, nella misura in cui tale divieto concerneva le esportazioni nella CEE ;
- c) l'obbligo di rispettare i prezzi imposti dal fabbricante, nella misura in cui tale obbligo concerneva la reimportazione in Germania di prodotti provenienti da altri Stati membri della CEE ;

considerando che tali clausole che erano le sole a ricadere nel divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, senza poter beneficiare dell'articolo 85, paragrafo 3, sono state infine eliminate nel febbraio 1971 ;

considerando che gli accordi in oggetto soddisfano pertanto alle condizioni richieste per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 ; che si tratta infatti di accordi esistenti alla data di entrata in vigore del precitato regolamento n. 17 (13 marzo 1962), notificati entro i termini stabiliti dall'articolo 5 paragrafo 1 dello stesso regolamento e non rispondenti ai presupposti dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato, ma modificati successivamente dalla « Du Pont Fotowerke Adox GmbH » in modo da non essere più soggetti al divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1 ; che di

conseguenza in relazione a tali accordi il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, si applica ai testi antecedenti alle modifiche soltanto per il periodo stabilito dalla Commissione ;

considerando che a questo riguardo va tenuto conto del fatto che la precitata società ha soppresso di sua propria iniziativa due delle summenzionate clausole restrittive e ha abolito la terza non appena la Commissione ne ha fatto richiesta ; che queste circostanze sono sufficienti per giustificare la non applicazione del divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, per tutto il periodo anteriore alle modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione, in base agli elementi a sua conoscenza, non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei riguardi dei contratti-tipo e delle condizioni generali di vendita attu-

almente applicati dalla « Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH » per la distribuzione dei prodotti della propria « Divisione Foto ».

Articolo 2

Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, non si applica ai contratti-tipo e alle condizioni generali di vendita nelle versioni applicate dalla « Adox Fotowerke Dr. C. Schleussner GmbH » e successivamente dalla « Du Pont Fotowerke Adox GmbH » nel periodo intercorrente tra il 13 marzo 1962 e il febbraio 1971.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla « Du Pont de Nemours (Deutschland) GmbH, Hochstraße, 43, Francoforte sul Meno (Germania) ».

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
